

## OGGETTO:

Approvazione del regolamento concernente “Disciplina delle case sugli alberi nell’ambito dell’offerta turistica ricettiva” e modificazioni ad altre disposizioni regolamentari in materia di ricettività e agriturismo.

L’articolo 8 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n 19 (legge provinciale sui campeggi 2012) disciplina la realizzazione di alloggi sopraelevati nell’ambito dell’offerta turistica ricettiva alberghiera, extra alberghiera, dei rifugi escursionistici e degli agriturismo. La disposizione provinciale prevede che con l’allegato regolamento di esecuzione vengano modificati i seguenti regolamenti

- decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n.7 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”);
- decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20);
- decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto)
- decreto del Presidente della Provincia 3 marzo 2003, n. 5-126/Leg - Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori).

e vengano stabiliti parametri e caratteristiche che gli alloggi sopraelevati integrati nella vegetazione (case sugli alberi) devono possedere.

Con il regolamento allegato alla presente deliberazione si provvede pertanto a dare attuazione al citato articolo 8 bis, stabilendo i casi in cui è ammessa la realizzazione delle case sugli alberi, i parametri strutturali e dimensionali degli alloggi, le modalità di integrazione con le strutture ricettive nelle quali possono essere inserite e le modalità di verifica della conformità ai fini del rilascio del titolo edilizio.

Con l’occasione si provvede inoltre ad aggiornare talune disposizioni regolamentari (limitatamente ai regolamenti di esecuzione della L.P. 7/2002 e della L.P. 19/2012) in relazione ad aspetti tecnici emersi in applicazione di dette normative, la cui modifica non è rinviabile alla riforma sistematica della legislazione di settore programmata per il biennio 2016/2017.

Lo schema di regolamento è stato predisposto in collaborazione con i Servizi di staff secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 e ss. mm. ed è quindi stato sottoposto all’esame del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che hanno fatto pervenire i pareri entro i termini di legge.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 4 ottobre 2012 n. 19 ed in particolare l'articolo 8 bis;
- visto il parere favorevole in merito allo schema di regolamento, espresso rispettivamente dalla competente commissione legislativa, nella seduta del XXXXXXXX, e dal Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del XXXX;
- vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visto l'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- visto il D.P.G.P. 6-78 di data 26 marzo 1998;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

- 1) di approvare, l'allegato regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente "Disciplina delle case sugli alberi nell'ambito dell'offerta turistica ricettiva" e modificazioni ad altre disposizioni regolamentari in materia di ricettività e agriturismo;
- 2) di demandare al Presidente della Provincia l'emanazione, con proprio decreto, del regolamento di cui al punto 1) da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE:

*REGOLAMENTO*

concernente

“Disciplina delle case sugli alberi nell’ambito dell’offerta turistica ricettiva” e modificazioni ad altre disposizioni regolamentari in materia di ricettività e agriturismo

Capo I

*Disposizioni generali*

Art. 1

*Oggetto*

1. Questo regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012, la realizzazione di alloggi sopraelevati dal suolo e integrati nella vegetazione, di seguito denominati “case sugli alberi”.

Art. 2

*Definizione*

1. Le case sugli alberi sono unità abitative della struttura ricettiva destinate ad integrare l’offerta turistica mediante forme di ospitalità a stretto contatto con la natura.

2. Le case sugli alberi sono dotate di una struttura statica autonoma realizzata in posizione sopraelevata dal suolo nell’ambito di contesti arborei di alto fusto.

Art. 3

*Inserimento nelle strutture turistiche ricettive*

1. La realizzazione di case sugli alberi è consentita:

- a) negli esercizi alberghieri previsti dall’articolo 5 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;
- b) negli esercizi extralberghieri previsti dall’articolo 30, comma 1, lettere a), b), e) ed f), ad esclusione delle case vacanze gruppi, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;
- c) nelle strutture ricettive all’aperto previste dall’articolo 3, comma 2, della legge provinciale sui campeggi 2012;
- d) nei rifugi escursionistici previsti dall’articolo 23 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993;
- e) nell’ambito delle attività agrituristiche previste dall’articolo 2 della legge provinciale sull’agriturismo 2001.

## Capo II

### *Disciplina urbanistico-edilizia e ambientale*

#### Art. 4

##### *Criteri localizzativi*

1. L'allestimento di case sugli alberi è consentito nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli e dei criteri di seguito indicati:
- a) collocazione delle case sugli alberi in contesti alberati prossimi alle aree urbanizzate o dotate di opere di infrastrutturazione, per evitare fenomeni di frammentazione dei paesaggi aperti o boscati e di riduzione della loro funzionalità ecosistemica e per evitare interventi di urbanizzazione diffusa;
  - b) compatibilità dell'allestimento di case sugli alberi con le caratteristiche delle alberature; a tal fine il progetto di intervento è corredato da una relazione, redatta da un tecnico abilitato, certificante "lo stato di buona salute vegetativa" della vegetazione dell'area interessata;
  - c) integrazione nella vegetazione esistente attraverso interventi edilizi estensivi che ricerchino il migliore inserimento rispetto alla morfologia e al soprassuolo del contesto naturale di riferimento, assicurando la maggiore permeabilità possibile del terreno.

#### Art. 5

##### *Titolo edilizio*

1. La realizzazione di case sugli alberi è soggetta a permesso di costruire ai sensi della normativa provinciale vigente in materia urbanistica.

#### Art. 6

##### *Parametri strutturali*

1. La casa sugli alberi è realizzata su un unico livello ad una altezza minima ponderale di 2,5 metri, calcolata dal suolo all'estradosso del pavimento; nella parte sottostante la superficie della casa non sono ammessi volumi interrati, tamponamenti o riempimenti.
2. Le case sugli alberi sono realizzate ad una distanza minima di otto metri l'una dall'altra; è consentita la realizzazione di non più di due unità abitative contigue se la superficie utile complessiva delle due unità è comunque inferiore a quella prevista dall'articolo 7, comma 2.
3. Le case sugli alberi sono costruite con l'impiego di materiale naturale, con elementi modulari e facilmente smontabili, per assicurare la reversibilità dell'intervento; non è ammesso l'utilizzo di materiali imitativi del legno, di materiali plastici o simili.
4. La struttura portante, che deve risultare staticamente autonoma rispetto all'alberatura esistente, è articolata su pilotis dimensionati secondo il criterio di massima snellezza. Le fondazioni sono ridotte al minimo e ricoperte con terreno vegetale, se richiedono puntuali elementi cementizi. L'area d'intervento non può essere impermeabilizzata.

5. I percorsi pedonali di accesso alle case sugli alberi sono sistemati con materiali drenanti. L'accesso alla casa sull'albero è realizzato con modalità che consentano un sicuro esodo degli occupanti.

#### Art. 7

##### *Parametri dimensionali*

1. La casa sugli alberi è un'unità abitativa costituita almeno da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato completo. Non è consentita la realizzazione di locali o di vani adibiti a cucina.

2. La superficie utile complessiva della casa sugli alberi non deve essere superiore a 30 metri quadrati compreso il bagno privato completo. La casa sugli alberi ad uno o due posti letto deve avere una superficie minima utile di 12 metri quadrati compreso il bagno privato completo; tale superficie minima utile è aumentata, rispetto alla misura di 12 metri quadrati, di:

- a) 4 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto fino ad un massimo di 2 posti letto;
- b) 4 o 8 metri quadrati se all'interno dell'unità abitativa è ricavato rispettivamente un vano o un locale soggiorno.

3. Il bagno privato completo deve avere una superficie minima utile di 3 metri quadrati.

4. Ai fini del calcolo della superficie utile della casa sugli alberi si considera la superficie del piano calpestabile libero da ogni arredo e delimitato dalla porta, compresa la cabina-armadio; la superficie utile è misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale interne e costruzioni accessorie esterne quali loggiati, pergolati, tettoie e tende da sole fisse. La superficie delle costruzioni accessorie esterne non può comunque superare il 25 per cento di quella prevista dal comma 2; è fatta salva la possibilità per il piano regolatore generale di individuare una percentuale inferiore.

#### Art. 8

##### *Requisiti igienico-sanitari*

1. Le case sugli alberi sono realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a) altezza media ponderale per i locali abitabili, misurata all'intradosso del soffitto, non inferiore a 2,20 metri; gli eventuali soppalchi interni vanno destinati a deposito e non a funzioni abitative;
- b) rapporto illuminometrico non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento di ciascun locale;
- c) rapporto di aerazione non inferiore a 8 metri cubi per posto letto.

2. La casa sugli alberi è dotata di idoneo impianto igienico-sanitario per lo smaltimento dei reflui nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 9

##### *Disposizioni antincendio*

1. Le case sugli alberi devono rispettare le prescrizioni previste dalla normativa in materia di prevenzione incendi in riferimento alla tipologia ricettiva nelle quali sono inserite.

#### Art. 10

##### *Dotazione di parcheggi*

1. Per la definizione delle dotazioni di posti auto connesse all'allestimento di case sugli alberi si applica la disciplina relativa alla determinazione delle dotazioni di parcheggio necessarie per le diverse strutture ricettive.

2. Non è ammessa la collocazione di parcheggi nella parte sottostante la superficie della casa.

#### Capo III

##### *Disposizioni varie*

#### Art. 11

##### *Dotazioni minime delle case sugli alberi*

1. La dotazione minima delle case sugli alberi è costituita da un armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite e, per ogni posto letto, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente.

2. Il bagno privato completo deve essere fornito di almeno un lavandino, una vasca o una doccia e un wc.

3. Il locale o vano soggiorno deve essere fornito di poltrone o divani o sedute in misura proporzionale al numero di posti letto autorizzati nell'unità abitativa.

#### Art. 12

##### *Letto aggiunto*

1. Nelle case sugli alberi è consentita, a richiesta del turista che accompagna minori di età, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto, eventualmente anche a scomparsa.

#### Art. 13

##### *Dizioni riservate*

1. L'uso delle dizioni "casa sugli alberi" e "case sugli alberi" nell'ambito dell'offerta turistica ricettiva è riservato alle unità abitative realizzate secondo quanto previsto da questo regolamento.

#### Capo IV

*Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n.7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica")*

#### Art. 14

*Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg*

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è inserita la seguente:  
"e bis) la casa sugli alberi come disciplinata dall'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012 e dal suo regolamento di attuazione, costituita almeno da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato completo."

#### Art. 15

*Modificazioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 sono inserite le seguenti parole: “, o di un numero inferiore qualora siano costituite esclusivamente dalle case sugli alberi previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e bis)”.

2. Dopo l'articolo 7 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è inserito il seguente:

“7 ter.

#### *Case sugli alberi negli esercizi alberghieri*

1. Negli esercizi alberghieri previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale le case sugli alberi possono essere realizzate nel limite massimo del 20 per cento dei posti letto complessivi.

2. Negli esercizi alberghieri previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge provinciale le case sugli alberi possono essere realizzate nel limite massimo del 20 per cento dei posti letto complessivi e fermo restando il rispetto della quota minima del 70 per cento dei posti letto collocati in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina. Agli ospiti alloggiati nelle case sugli alberi è fornito il servizio di prima colazione.

3. Negli esercizi alberghieri previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge provinciale le case sugli alberi possono essere realizzate fino alla quota del 100 per cento dei posti letto complessivi.

4. Qualora tutte le unità abitative dell'esercizio alberghiero previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge provinciale siano costituite da case sugli alberi e lo stesso assuma le caratteristiche dell'albergo garni, il servizio di prima colazione è fornito alternativamente:

- a) nella sala prima colazione e, in relazione al livello di classifica, nelle unità abitative dell'esercizio alberghiero;
- b) esclusivamente all'interno delle unità abitative dell'esercizio alberghiero;

c) in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esterni all'esercizio alberghiero purché collocati ad una distanza non superiore a 200 metri calcolata misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi; in tal caso la gestione del servizio di prima colazione è affidata ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere b) e c) è consentito all'esercizio alberghiero di non dotarsi della sala prima colazione; in tal caso le sale comuni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) e c) sono realizzate nel rispetto della superficie minima prevista dalla sezione E dell'allegata tabella A per le corrispondenti sale delle residenze turistico alberghiere. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge provinciale.

6. La realizzazione delle case sugli alberi è consentita negli esercizi alberghieri classificati almeno a una stella. Ai fini della classificazione degli esercizi alberghieri non è richiesta l'installazione nelle case sugli alberi dell'impianto di raffreddamento dell'aria previsto per le unità abitative dalla sezione G dell'allegata tabella A.”

#### Art. 16

##### *Modificazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è inserito il seguente:

“5 bis. Alle case sugli alberi si applicano i parametri dimensionali previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012.”.

#### Art. 17

##### *Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è inserito il seguente:

“4 bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 e dalla sezione I dell'allegata tabella A, nelle case sugli alberi sono assicurate le dotazioni previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012, un sistema di telecomunicazione con l'area di ricevimento o portineria, una linea telefonica esterna o un'idonea copertura di rete mobile e la cassetta di sicurezza. Per il bagno privato completo delle case sugli alberi rimane fermo quanto previsto dalla sezione L dell'allegata tabella A in relazione ai diversi livelli di classifica.”

#### Art. 18

##### *Modificazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg*

1. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è sostituita dalla seguente:

“a) servizi previsti dall'articolo 27, comma 3, lettere a), b), c) e d);”



#### Art. 19

##### *Modificazioni dell'articolo 28 ter del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg*

1. Il comma 1 dell'articolo 28 ter del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è abrogato.

2. Nel comma 4 dell'articolo 28 ter del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 le parole: “, al suo periodo di offerta, alle relative caratteristiche” sono sostituite dalle seguenti: “e alle relative caratteristiche”.

#### Art. 20

##### *Inserimento dell'articolo 29 bis nel decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg*

1. Dopo l'articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è inserito il seguente:

“29 bis

##### *Case sugli alberi negli esercizi extra alberghieri*

1. Negli esercizi extra alberghieri previsti dall'articolo 23, 24, 27 e 28, comma 1, lettera a), la realizzazione delle case sugli alberi, come disciplinate dall'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012 e dal suo regolamento di attuazione, è consentita nel limite del 20 per cento dei posti letto complessivi.

2. Negli esercizi di affittacamere le case sugli alberi sono computate al fine del raggiungimento del limite massimo di venticinque camere previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge provinciale.

3. Le case sugli alberi sono collocate ad una distanza massima di 200 metri dall'edificio principale nel quale si fornisce il servizio di ricevimento degli ospiti; la distanza è calcolata misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi.”

#### Art. 21

##### *Abrogazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg*

1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è abrogato.

#### Capo V

##### *Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20)*

#### Art. 22

##### *Inserimento dell'articolo 8 bis nel decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg*

1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 47-154/Leg del 2008 è inserito il seguente:

“8 bis.

*Case sugli alberi nei rifugi escursionistici*

1. Nei rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale la realizzazione delle case sugli alberi, come disciplinate dall'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012 e dal suo regolamento di attuazione, è consentita nel limite del 20 per cento dei posti letto complessivi.

2. Le case sugli alberi sono collocate ad una distanza massima di 200 metri dall'edificio principale; la distanza è calcolata misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi.”

Capo VI

*Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto)*

Art. 23

*Modificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 sono inserite le seguenti parole: “e negli alloggi sopraelevati previsti dall'articolo 8 bis della legge provinciale, di seguito denominati “case sugli alberi””.

Art. 24

*Inserimento dell'articolo 11 bis nel decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 è inserito il seguente:

“11 bis

*Case sugli alberi*

1. Nelle strutture ricettive all'aperto previste dall'articolo 3, comma 2, della legge la realizzazione delle case sugli alberi, come disciplinate dall'articolo 8 bis e dal suo regolamento di attuazione, è consentita nell'ambito dei limiti previsti per le unità abitative dagli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, della legge provinciale.

2. Le case sugli alberi possono essere realizzate anche all'esterno dell'area recintata della struttura ricettiva all'aperto purché la distanza tra l'ingresso della casa sugli alberi e l'ingresso principale o gli accessi della struttura ricettiva non superi i 200 metri calcolati misurando il percorso pedonale che li collega; in tal caso le case sugli alberi devono essere dotate di un idoneo sistema di sorveglianza.

3. Nei casi previsti al comma 2, se il perimetro della superficie su cui insistono le case sugli alberi è delimitato con recinzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 5, il sistema di sorveglianza può essere assicurato in corrispondenza dell'ingresso alla

superficie recintata e la distanza di 200 metri è calcolata misurando il percorso che collega il predetto ingresso con l'ingresso principale o gli accessi dell'area recintata della struttura ricettiva.

4. Alle case sugli alberi si applica:

- a) quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, lettere a) e b), e comma 8, e dall'articolo 5, comma 2, della legge provinciale;
- b) le disposizioni riferite alle unità abitative previste dagli articoli 8, comma 1, 10, 18 e 20.”

Art. 25

*Modificazioni alla tabella A del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg*

1. Alla tabella A del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la sezione A.4 è sostituita dalla seguente:

<b>A.4 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE</b>						
	<b>SERVIZIO IGIENICO COMUNE</b> (numero massimo di persone per elemento, escluse quelle che fruiscono del bagno riservato alla piazzola ivi compresi i servizi igienici allestiti secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4, quelle destinate ad alloggiare nelle unità abitative dotate di bagno e nelle case mobili)					
A.4.1	<b>WC</b> (in locali separati e distinti per sesso) dotati di carta igienica	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>15</b>
A.4.2	<b>LAVABI</b> (in locali distinti per sesso) dotati di erogatori di sapone liquido per campeggi a <b>3, 4 e 5 stelle</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>15</b>
A.4.3	<b>DOCCE</b> (in locali distinti per sesso) dotate di erogatori di sapone liquido per campeggi a <b>3, 4 e 5 stelle</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>20</b>
A.4.4	<b>ASCIUGACAPELLI</b> (numero minimo di elementi per sesso per ciascun blocco servizi)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A.4.5	<b>SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI</b> (numero massimo di persone per elemento) dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
A.4.6	<b>SERVIZIO IGIENICO RISERVATO ALLA PIAZZOLA</b> (compresi i servizi igienici allestiti secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4 della legge) (numero massimo di persone per bagno) dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli				<b>300</b>	<b>200</b>
A.4.7	<b>DOTAZIONI IGIENICHE RISERVATE AI BAMBINI</b> (numero massimo di persone per elemento) (*)				<b>300</b>	<b>200</b>
A.4.8	<b>LOCALE LAVAGGIO STOVIGLIE</b> (compresi i lavelli stoviglie allestiti secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 2) (n. massimo di persone per <b>lavello stoviglie</b> escluse quelle alloggiate nelle unità abitative quali appartamenti e bungalow e nelle case mobili)	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>20</b>

A.4.9	<b>LOCALE LAVAGGIO BIANCHERIA (compresi i lavatoi biancheria allestiti secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 2)</b> (in locale separato - n. massimo di persone per lavatoio biancheria. In alternativa sostituibili da lavatrice secondo la regola per cui una lavatrice sostituisce 4 lavatoi biancheria con l'obbligo comunque della presenza di lavatoi biancheria nella misura del 50% della ricettività complessiva)	100	90	80	70	60
A.4.10	<b>LAVATRICI</b> (n. massimo di persone per elemento)		700	400	300	200
A.4.11	<b>ASCIUGABIANCHERIA</b> (n. massimo di persone per elemento)		700	400	300	300
A.4.12	<b>STIRABIANCHERIA</b> dotata di asse e di ferro da stiro		700	400	300	300
A.4.13	<b>LOCALE VUOTATOIO</b> (in vano separato con vuotatoio munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente - n. massimo di persone per elemento)	800	800	800	800	800
(*)	per i campeggi aventi capacità ricettiva complessiva fino a max 150 persone il requisito si intenderà assolto mediante adeguati ausili atti all'adeguamento del servizio igienico per l'utilizzo da parte dei bambini (scaletta di accesso al lavabo, adattatore per wc ed asciugacapelli ad altezza bambino)					

b) la sezione A.6 è sostituita dalla seguente:

<b>A.6 PIAZZOLE (%minime)</b>						
A.6.1	<b>CARATTERISTICHE E DOTAZIONI</b> - art. 9	100	100	100	100	100
A.6.2	<b>SUPERFICIE MINIMA</b> $\geq$ 100 mq. (*)				10	20
A.6.3	<b>ALLACCIAMENTO ACQUA</b> (*)			25	50	60
A.6.4	<b>ALLACCIAMENTO FOGNATURA</b> (*)			25	50	60
(*)	si prescinde da tale requisito per i campeggi <b>accessibili solo a piedi da parte degli ospiti</b> e attrezzabili esclusivamente con tende					

c) la sezione B.2 è sostituita dalla seguente:

<b>B.2 PARAMETRI STRUTTURALI RIFERITI A DOTAZIONI SPORTIVE/RICREATIVE</b>						
	Gli elementi sotto elencati possono essere erogati come <b>servizi accessori</b> anche nelle pertinenze del campeggio. N° <b>punti</b> da totalizzare con riferimetro agli elementi sotto elencati messi a disposizione del turista.	10	10	10	10	10
B.2.1	Campo <b>basket/volley</b>	2	2	1	1	1
B.2.2	Campo <b>bocce</b>	2	1	1	1	1
B.2.3	Campo <b>minigolf</b>	3	2	1	1	1
B.2.4	Campo <b>tennis</b>	4	3	2	1	1
B.2.5	Campo <b>skatebord/pattinaggio</b>	3	2	2	1	1
B.2.6	Campo ..... <b>diverso da quelli sopra elencati</b> (indicare)	1	1	1	1	1
B.2.7	<b>Percorso vita</b>	5	4	3	3	2
B.2.8	Noleggio <b>biciclette/mountain bike</b>	6	5	4	3	2
B.2.9	Noleggio <b>attrezzature sportive</b>	6	5	4	3	2
B.2.10	Noleggio <b>barche</b>	6	5	4	3	2
B.2.11	Noleggio ..... <b>diverso da quelli sopra elencati</b> (indicare)	2	2	2	1	1
B.2.12	<b>Piscina scoperta</b> non riscaldata	6	5	4	3	2
B.2.13	<b>Piscina scoperta</b> riscaldata	8	7	6	5	3
B.2.14	<b>Piscina per adulti</b> coperta	8	7	6	5	3

B.2.15	Piscina per bambini coperta	8	7	6	5	3
B.2.16	Ricovero per moto/biciclette	4	3	2	1	1
B.2.17	Darsena per imbarcazioni	3	2	2	1	1
B.2.18	Solarium	2	2	2	1	1
B.2.19	Attrezzatura a disposizione del solarium	1				
B.2.20	Barbecue fisso	3	2	2	1	1
B.2.21	Locale pulizia animali (cani, ecc.)	5	4	4	3	2
B.2.22	Parco giochi animali (cani, ecc.)	4	3	3	2	1
B.2.23	Area deiezione animali dotata di sacchetti	4	3	3	2	1
B.2.24	Servizi per il benessere e per la cura della persona (sauna, bagno turco, estetista, parrucchiera, ecc. - da considerarsi singolarmente)	3	2	2	1	1
B.2.25	Palestra (interna o esterna)	5	4	3	3	2
B.2.26	Tennis tavolo/Ping pong	2	2	2	1	1
B.2.27	Biliardo	2	2	2	1	1
B.2.28	Servizio bus navetta	5	4	2	1	1
B.2.29	Servizio transfer su richiesta del cliente	5	4	2	1	1
N.B.	Tali parametri sono considerabili al fine dell'attribuzione del punteggio anche se non di proprietà, purché posti nel raggio di 500 mt. dall'ingresso del campeggio, di pubblico accesso e gratuiti					

Art. 26

Modificazioni alla tabella C del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg

1. Nella tabella C, la sezione B.2 è sostituita dalla seguente:

B.2	PARAMETRI STRUTTURALI RIFERITI A DOTAZIONI SPORTIVE/RICREATIVE				
	Gli elementi sotto elencati possono essere erogati come servizi accessori anche nelle pertinenze del c.p.v. N° punti da totalizzare con riferimento agli elementi sotto elencati messi a disposizione del turista.	10	10	10	10
B.2.1	Campo basket/volley	2	2	1	1
B.2.2	Campo bocce	2	1	1	1
B.2.3	Campo minigolf	3	2	1	1
B.2.4	Campo tennis	4	3	2	1
B.2.5	Campo skatebord/pattinaggio	3	2	2	1
B.2.6	Campo ..... diverso da quelli sopra elencati (indicare)	1	1	1	1
B.2.7	Percorso vita	5	4	3	3
B.2.8	Noleggio biciclette/mountain bike	6	5	4	3
B.2.9	Noleggio attrezzature sportive	6	5	4	3
B.2.10	Noleggio barche	6	5	4	3
B.2.11	Noleggio ..... diverso da quelli sopra elencati (indicare)	2	2	2	1
B.2.12	Piscina scoperta non riscaldata	6	5	4	3
B.2.13	Piscina scoperta riscaldata	8	7	6	5
B.2.14	Piscina per adulti coperta	8	7	6	5
B.2.15	Piscina per bambini coperta	8	7	6	5
B.2.16	Ricovero per moto/biciclette (*)	4	3	2	
B.2.17	Darsena per imbarcazioni	3	2	2	1
B.2.18	Solarium	2	2	2	1
B.2.19	Attrezzatura a disposizione del solarium	1			
B.2.20	Barbecue fisso	3	2	2	1

<b>B.2.21</b>	Locale <b>pulizia animali</b> (cani, ecc.)	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>B.2.22</b>	Parco giochi <b>animali</b> (cani, ecc.)	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>B.2.23</b>	Area <b>deiezione animali</b> dotata di sacchetti	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>B.2.24</b>	Servizi per il <b>benessere</b> e per la cura della persona (sauna, bagno turco, estetista, parrucchiera, ecc. - da considerarsi singolarmente)	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>B.2.25</b>	<b>Palestra</b> (interna o esterna)	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>B.2.26</b>	Tennis tavolo/ <b>Ping pong</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>B.2.27</b>	<b>Biliardo</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>B.2.28</b>	Servizio <b>bus navetta</b> (*)	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
<b>B.2.29</b>	Servizio <b>transfer</b> su richiesta del cliente (*)	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
(*)	parametro obbligatorio per i c.p.v. classificati a <b>4</b> stelle				
<b>N.B.</b>	Tali parametri sono considerabili al fine dell'attribuzione del punteggio anche se non di proprietà, purché posti nel raggio di 500 mt. dall'ingresso del campeggio, di pubblico accesso e gratuiti				

## Capo VII

*Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 marzo 2003, n. 5-126/Leg  
- Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n.  
10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori)*

### Art. 27

*Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 3 marzo  
2003, n. 5-126/Leg*

1. Dopo il numero 4 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 è inserito il seguente:

“4 bis. casa sugli alberi come disciplinata dall'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012 e dal suo regolamento di attuazione, costituita almeno da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato completo.”

### Art. 28

*Modificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 3 marzo  
2003, n. 5-126/Leg*

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 dopo le parole: “quindici stanze” sono inserite le seguenti: “, tre case sugli alberi”.

### Art. 29

*Inserimento dell'articolo 12 bis nel decreto del Presidente della Provincia 3 marzo  
2003, n. 5-126/Leg*

1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 è inserito il seguente:

“12 bis

*Case sugli alberi*

1. Alle case sugli alberi si applicano i parametri, le dotazioni e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012.

2. Le case sugli alberi sono realizzate nell'ambito del volume massimo previsto dall'articolo 8, comma 3.”

## Capo VIII *Disposizioni finali*

### Art. 30 *Disposizioni transitorie*

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, la dotazione minima di parcheggi per le case sugli alberi è stabilita nella misura di un posto auto per ogni unità abitativa.